

REGIONE  
TOSCANA



Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Terza n. 7

mercoledì, 15 febbraio 2012

Firenze

**Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620**

**Portineria**

**tel. 055-438.46.22**

**E-mail:**

**redazione@regione.toscana.it**

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

**REGIONE TOSCANA**  
**Direzione Generale Competitività del Sistema**  
**Regionale e Sviluppo delle Competenze**  
**Area di Coordinamento Sviluppo Rurale**  
**Settore Produzioni Agricole Vegetali**

DECRETO 7 febbraio 2012, n. 318  
certificato il 07-02-2012

**Disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 44 del 30 gennaio 2012 relativa a "Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto".**

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1, "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" ed in particolare l'art. 2 "rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza", comma 4 e l'art. 9 "Responsabile di Settore";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 602 del 14 giugno 2010 con la quale sono state definite nel numero e nelle competenze le Direzioni Generali e le relative Aree di Coordinamento;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 5192 del 26 ottobre 2010, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del settore "Produzioni agricole vegetali" della Direzione Generale "Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze";

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Vista la Legge regionale n. 9 del 16 marzo 2009 relativa alla disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 settembre 2009, n. 52/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo);

Visto gli articoli 5 e 6 del DPGR 52/r/09 relativi alla riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto e alla concessione di tali diritti;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 30 gennaio 2012 "Concessione dei diritti della riserva dei diritti di impianto e reimpianto" con la quale sono stati dettati i criteri generali per la concessione dei diritti della riserva regionale;

Ritenuto necessario, per l'attuazione della citata Del. Gr n. 44/2012, stabilire le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande per la concessione dei diritti della riserva, per la predisposizione delle graduatorie e per la successiva concessione dei diritti di impianto e reimpianto dalla riserva;

DECRETA

1. di approvare l'allegato A al presente decreto "Disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 44 del 30 gennaio 2012 relativa a "Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto";

2. di disporre la pubblicazione del presente atto integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/200.

*Il Dirigente*  
Stefano Barzagli

SEGUE ALLEGATO

## ALLEGATO A

Disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. relativa a "Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto"

### Indice

1. Premessa
2. Presentazione delle domande
3. Predisposizione delle graduatorie dei beneficiari
4. Concessione del diritto
5. Norme di carattere generale

### 1. Premessa

1.1 Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 44 del 30 gennaio 2012 sono stati definiti i criteri generali per la concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto da destinare ai giovani imprenditori agricoli con età inferiore ai 40 anni per l'impianto di superfici vitate da iscrivere ad albi DOP e/o elenchi IGP.

1.2. Con il presente decreto vengono definite le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione della domanda per la concessione dei diritti della riserva, per la predisposizione delle graduatorie e per la concessione dei diritti di impianto e reimpianto della riserva ai sensi della citata DelGr n.44/2012.

### 2. Presentazione delle domande

2.1 La domanda per la concessione dei diritti della riserva viene presentata tramite la DUA di cui all'articolo 11 della L.R. 45/2007. Ai sensi della L.R. 45/2007 prima della presentazione della DUA i richiedenti sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con particolare riguardo alle superfici condotte, ai diritti di reimpianto certificati nel registro pubblico dei diritti e alle informazioni contenute nello schedario viticolo.

2.2 La domanda deve essere presentata, secondo le modalità previste dal Decreto del Direttore di Artea n.191 del 1 dicembre 2008, entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. In particolare si precisa che la data di presentazione della DUA coincide con la data di ricezione e di protocollazione da parte dei CAA/Artea.

2.3 Nella domanda il richiedente, relativamente alla Unità Tecnico Economica (UTE) in cui verrà realizzato l'impianto, è tenuto a dichiarare:

- a) di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
- b) di non aver compiuto, al momento della presentazione della DUA, 40 anni. Se il richiedente è una società si applicano le disposizioni di cui al punto 3.1. della DelGr n.44/2012;
- c) l'entità della superficie vitata che intende impiantare oppure la superficie giunta al termine del periodo di sperimentazione vitivinicola o del periodo di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite sulla quale intende far gravare il diritto e la sua destinazione produttiva indicando l'albo DOP o elenco IGP al quale si impegna ad iscrivere le superfici vitate che saranno impiantate con i diritti concessi a partire dalla riserva;
- d) l'eventuale possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi della L.R. 45/2007 e del Dlgs 99/2004;

- e) l'eventuale l'insediamento per la prima volta in qualità di capo dell'azienda con il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi della L.R. 45/2007 e del Dlgs 99/2004. In tal caso deve dichiarare di ricadere in almeno una delle condizioni di cui al punto 7.6. paragrafo 2, lettera a), b) e c) della DelGr n. 44/2012 ed allegare l'eventuale documentazione comprovante tale condizione;
- f) se ha effettuato nelle ultime due campagne vitivinicole antecedenti quella di presentazione della domanda nell'UTE in cui intende realizzare l'impianto, reimpianti registrati nello schedario con acquisizione per trasferimento di diritti di reimpianto;
- g) l'entità della superficie vitata impiantata;
- h) il possesso di eventuali diritti di reimpianto certificati nel registro pubblico dei diritti di reimpianto;
- i) l'eventuale iscrizione all'elenco regionale toscano degli operatori biologici o di altre regioni con riferimento alle superfici ricadenti nel territorio toscano (sez. 1.1, 1.3 e 1.2). Per la sezione 1.2, che comprende le aziende miste, la superficie in cui verrà realizzato l'impianto deve essere condotta interamente con il metodo biologico;
- l) di aver presentato, se dovute, le dichiarazioni di raccolta uve e di produzione vitivinicola negli ultimi cinque anni, oppure, se titolare dell'UTE da un periodo inferiore, aver presentato le dichiarazioni per il periodo di effettiva titolarità;
- m) di essere a conoscenza che prima di procedere alla realizzazione dell'impianto deve presentare la DUA ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 9/09;
- n) se è tenuto al pagamento dell'importo, dovuto ai sensi della DelGr n. 44/2012;
- o) di impegnarsi a realizzare l'impianto nell'UTE per la quale ha presentato la DUA e ad iscrivere le superfici vitate realizzate a fronte del diritto agli albi DOP e IGP per cui è stato concesso il diritto contestualmente alla comunicazione di avvenuto impianto.

2.4 Il corrispettivo per la concessione del diritto, pari a 150 euro a decara o frazione di decara, deve essere versato alla Regione Toscana – Tesoreria Regionale tramite accredito sul C.C. postale n. 33115536 intestato alla Regione Toscana.

2.5 Con la sottoscrizione della domanda il richiedente dichiara e si assume gli impegni derivanti dalla DelGr n. 44/2012.

### 3. Predisposizione della graduatoria dei beneficiari

3.1 I diritti vengono assegnati ai beneficiari sulla base di graduatorie redatte ed approvate con proprio atto dalle province tenendo conto di criteri di priorità previsti al punto 7 della DelGr n. 44/2012.

3.2. Entro 40 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande, la Provincia competente per territorio, effettua l'istruttoria delle domande presentate e provvede, sulla base delle priorità indicate al punto 7 della DelGr n.44/2012, alla redazione della graduatoria delle domande.

3.3 Le modalità di attribuzione dei diritti di impianto sono le seguenti: la provincia provvede ad una prima distribuzione delle superfici relative a ciascun beneficiario secondo la graduatoria assicurando al maggior numero possibile di aziende la superficie minima realizzabile per ciascuna UTE così come stabilito al punto 5 della DelGr n. 44/2012. Esaurita la graduatoria secondo tale

modalità, la provincia procede ad eventuali successive ripartizioni nella graduatoria per le medesime superfici minime, rispettando comunque tra le diverse posizioni in graduatoria una differenza pari alla superficie minima sopra indicata, senza tuttavia superare le richieste delle singole UTE e la superficie massima ammissibile pari a 2 ettari. In primo luogo devono comunque essere soddisfatte le richieste delle aziende che hanno indicato fra le priorità l'intenzione di utilizzare i diritti per la produzione dei vini DOP di recente istituzione (Terre di Casole, Grance Senesi, Terre di Pisa, Valdarno di Sopra).

3.4 La Provincia può chiedere all'interessato ogni eventuale documentazione necessaria per l'istruttoria delle domande, con particolare riferimento alla dimostrazione del possesso degli specifici requisiti di accesso e di priorità previsti.

3.5. Qualora la dotazione della superficie ripartita per ogni singola provincia sia sufficiente a soddisfare la totalità delle superfici richieste, è sufficiente la predisposizione dell'elenco dei beneficiari ammissibili. A tal fine le priorità dichiarate dai richiedenti non vengono verificate, in quanto non necessarie ai fini della formazione dell'elenco dei beneficiari ammissibili.

3.6 Entro i 15 giorni successivi alla predisposizione dell'elenco dei beneficiari ammissibili, la Provincia comunica ai richiedenti l'esito dell'istruttoria e chiede ai soggetti che risultano beneficiari della assegnazione la copia della ricevuta di pagamento dell'importo di cui al punto 2.4, se dovuto.

3.7 Tale documentazione deve essere prodotta dal richiedente, pena l'esclusione della domanda e il conseguente scorrimento della graduatoria, entro i 20 giorni successivi alla predisposizione della graduatoria. A decorrere da tale scadenza ed entro i 15 giorni successivi alla medesima, la provincia trasmette alla Regione la graduatoria approvata con l'elenco definitivo dei beneficiari ammessi, con l'indicazione della entità della superficie da concedere, nonché dei richiedenti ammissibili ma esclusi per mancanza di superfici disponibili e dei richiedenti non ammessi

#### 4. Concessione del diritto

4.1. La Regione prende atto delle graduatorie trasmesse dalle province e concede i diritti ai beneficiari ammessi secondo l'ordine delle graduatorie fino all'esaurimento delle superfici disponibili.

4.2. La concessione dei diritti al beneficiario avviene attraverso la registrazione e certificazione dei diritti nel registro pubblico dei diritti di reimpianto. Di tale registrazione viene data comunicazione al beneficiario.

#### 5. Norme di carattere generale

5.1 Agli impianti realizzati ai sensi del presente atto si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 9 Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo" e al Decreto del Presidente della Giunta regionale 52/r/2009.